

"RLS: ELEMENTO CHIAVE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA"

Dott. Paolo Belardinelli (Rappresentante A.I.A.S.)

Una lettura comparativa della normativa relativa alla sicurezza evidenzia come una delle principali novità del D.Lgs. 626/94, recepimento della direttiva CE/89/391, sia costituita dall'elemento organizzativo-gestionale.

Infatti, mentre il D.P.R. 547 del '55 dedicava a questo aspetto solo 4 articoli dei suoi 406 per un'incidenza dell'1%, nel D.Lgs. 626 del '94 se ne occupano 20 articoli su 98 pari al 20%.

L'approccio alla sicurezza da prevalentemente tecnico si sta quindi indirizzando ad uno di tipo prevalentemente gestionale.

Che sia proprio la gestione del rischio il fattore centrale di prevenzione è testimoniato anche dal fatto che le liste di controllo utilizzate da diverse A.S.L. per la verifica della corretta applicazione del decreto sono centrate sui primi 22 articoli che trattano, appunto, gli aspetti di tale genere.

A ben vedere il D.Lgs. 626/94 contiene gli elementi di un sistema di gestione.

Tali elementi possono essere individuati genericamente in:

- politica aziendale (obiettivi per la sicurezza e strategie del datore di lavoro)
- organizzazione (struttura delle responsabilità per la sicurezza)
- pianificazione, attuazione e funzionamento (valutazione del rischio; individuazione, definizione, programmazione ed attuazione delle misure di miglioramento del livello di sicurezza)
- misura e verifica delle prestazioni (attività di controllo)
- verifica di conformità (Audit) (attività di verifica del sistema sicurezza)
- riesame della direzione (verifica ed eventuale ridefinizione degli obiettivi, delle strategie e/o degli strumenti-mezzi del datore di lavoro per la sicurezza)

A titolo esemplificativo riportiamo alcuni articoli del decreto 626/94 che, in modo più o meno esplicito e più o meno sviluppato, includono gli elementi di cui sopra:

	Politica	Organizzazione	Pianificazione Attuazione Funzionamento	Misura Controllo Verifica	Riesame della direzione
Art.2		X			
Art.3	X			X	X
Art.4	X	X	X	X	
Art.5		X			
Art.6				X	
Art.7		X		X	
Art.8		X			
Art.9			X	X	
Art.10		X			
Art.11					X
Art.12		X	X		
Art.13			X		
Art.14		X			
Art.15		X	X		
Art.16			X	X	
Art.17		X	X	X	
Art.18		X			
Art.21			X		


Art.22			X	X	
--------	--	--	---	---	--

Il decreto, quindi, includendo gli elementi base di un sistema di gestione della sicurezza ne rende implicitamente cogenti tutti i passaggi metodologici, che non appesantiscono l'operato del Servizio di Prevenzione e Protezione ma, al contrario, ne esplicitano la congruenza e la consequenzialità nel raggiungimento degli obiettivi primari di sicurezza.

È ragionevole quindi supporre che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza come strumento metodologico possa permettere una più agevole attuazione del decreto stesso ed un più chiaro operato da parte degli attori della sicurezza e quindi anche del RLS.

Norme quali la UNI10616, la BS8800, la OHSAS18001 e relativa linea guida OHSAS18002 consentono una chiara implementazione delle misure e procedure della sicurezza nella struttura organizzativa dell'Ente/Azienda con impostazioni logico-concettuali simili ai più consolidati sistemi di qualità e ambiente.

Quanto sopra affermato può chiaramente essere inteso osservando lo schema di seguito riportato che mostra la successione delle varie fasi di un Sistema di Gestione della Sicurezza che indicano un corretto approccio agli elementi cogenti del D. Lgs. 626/94.



Letto in questa ottica il D.Lgs. 626/94 "suggerisce" la creazione di un vero e proprio sistema organizzato della sicurezza, in analogia all'organizzazione del sistema qualità, ed evidenzia la centralità e rilevanza della figura del RLS al quale richiede nuove competenze metodologiche e relazionali.

In generale, quindi, il RLS è chiamato a svolgere dal decreto tutta una serie di attività che, in un'ottica di sistema di gestione della sicurezza, trovano una loro logica giustificazione e nuova consequenzialità.

Di seguito si riporta una tabella che, senza alcuna pretesa di esaustività, propone una rilettura del ruolo del RLS alla luce delle fasi nelle quali si può riassumere un sistema di gestione.

Fase del SGS	Attribuzioni del RLS
Esame dello stato iniziale	<p><u>Art.19 c.1a</u>: il RLS accede a tutti i luoghi di lavoro nei quali si svolgono le lavorazioni</p> <p><u>Art.19 c.1e</u>: il RLS riceve informazioni e la documentazione aziendale inerente ai luoghi di lavoro, ai rischi presenti ed alle misure di prevenzione relative.</p>

	<p><u>Art.18</u>: diritto alla elezione del RLS (rinvio ad accordi o CCNL per quanto riguarda numero, modalità, agibilità, formazione).</p>
<p>Politica per la sicurezza, organizzazione, responsabilità</p>	<p><u>Art.19 c.1c</u>; <u>art.4 c.5 p</u>: il RLS deve essere consultato – e quindi deve poter esprimere il proprio parere e dare il proprio contributo costruttivo - in merito alla designazione degli addetti al S.P.P., all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori.</p> <p><u>Art.8 c.2</u>: il RLS deve essere consultato prima della nomina del R.S.P.P. da parte del datore di lavoro.</p> <p><u>Art.19 c.1m</u>: il RLS fa proposte in merito all’attività di prevenzione.</p> <p><u>Art.9 c.3</u>: il RLS come i componenti il S.P.P. sono tenuti al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza per effetto del proprio ruolo.</p> <p><u>Art.10 c.1</u>: il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione deve darne preventiva informazione al RLS.</p>
<p>Pianificazione</p>	<p><u>Art.19 c.1b</u>: il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda.</p> <p><u>Art.63 c.6</u>: fermo restando l’obbligo a mantenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, il RLS ha diritto di accesso ai dati integrativi del documento di valutazione dei rischi relativi alla presenza di sostanze o preparati cancerogeni.</p> <p><u>Art.68 c.1</u>: il RLS deve essere consultato preventivamente nel caso in cui, malgrado tutte le misure di prevenzione adottabili, in alcune determinate operazioni è prevedibile un’esposizione di lavoratori a sostanze cancerogene.</p> <p><u>Art.19 c.1e</u>: il RLS riceve informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione etc..</p> <p>In tale ottica risulta utile anche la conoscenza delle procedure di valutazione del rischio adottate ed il personale coinvolto nei processi valutativi.</p> <p><u>Art.19 c.1n</u>: il RLS avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. A tal fine risulta utile che il RLS riesca ad essere un reale riferimento per tutti i lavoratori i quali, se sensibilizzati, per primi possono individuare rischi nuovi e/o difficoltà nel controllo-gestione di quelli già noti.</p> <p>Da quanto sopra risulta utile che il RLS sia perfettamente integrato nell’organizzazione aziendale della sicurezza al fine di poter utilizzare i canali comunicativi più corretti, efficienti ed efficaci, nel miglioramento della sicurezza.</p> <p><u>Art.11 c.3</u>: partecipa alla riunione periodica di prevenzione in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, inclusa la variazione del layout e partecipa con contributi e pareri alla programmazione ed introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori</p> <p><u>Art.19 c.1d</u>: il RLS deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22. In tale ottica la conoscenza delle procedure finalizzate all’individuazione degli obiettivi formativi, degli obiettivi formativi stessi, degli esiti della formazione precedentemente effettuata, del piano e delle modalità previste, possono essere un utile supporto al fine del corretto svolgimento del proprio ruolo.</p> <p><u>Art.22 c.4</u>: il RLS ha diritto ad una formazione in materia di salute e sicurezza e specifica rispetto ai rischi relativi al proprio ambito di rappresentanza</p>

	<u>Art.19 c.1m</u> : il RLS fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
Attuazione e funzionamento	<u>Art.19 c.1h</u> : il RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Svolge quindi una attività sinergica a quella S.P.P. nelle attribuzioni di cui all'Art.9. <u>Art.19 c.1m</u> : il RLS fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
Controlli ed azioni correttive	<u>Art.4 c.5m</u> : Il datore di lavoro permette ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al RLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art.19 comma 1 lett. e) (sorveglianza sanitaria). <u>Art.19 c.1b</u> : il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito ai criteri generali di impostazione e gestione del piano dei controlli e verifiche della prevenzione in azienda ed eventualmente formulare proposte in merito all'attuazione delle misure di controllo ed agli interventi di ripristino delle condizioni di conformità. In tale ottica la conoscenza del piano dei controlli e delle verifiche può costituire un valido supporto per lo svolgimento del suo compito. <u>Art.19 c.1m</u> : il RLS fa proposte in merito all'attività di prevenzione. <u>Art.19 c.1f</u> : il RLS riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. <u>Art.19 c.1f</u> : il RLS formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. <u>Art.19 c.1o</u> : il RLS può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Anche tale punto del decreto è orientato al miglioramento della sicurezza. In tale ottica può risultare utile considerare tale strumento come l'ultimo in ordine di tempo e di attuazione di cui l'RLS dispone. Ciò in virtù del fatto che il suo utilizzo evidenzia un insuccesso dell'organizzazione aziendale della sicurezza nel suo complesso.
Riesame della direzione	<u>Art.19 c.1</u> ; <u>art.11 c.1</u> : partecipa alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione. <u>Art.11 c.4</u> : il RLS può chiedere la convocazione di una riunione apposita nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio. <u>Art.17 c.1g</u> : in occasioni delle riunioni di cui all'Art.11 il RLS riceve dal M.C. comunicazione dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati oltre che indicazioni sul significato di tali risultati. <u>Art.19 c.1e</u> : il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente gli infortuni e le malattie professionali. <u>Art.19 c.1m</u> : il RLS fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

In conclusione, una rilettura del D.Lgs.626/94 alla luce dei principi sistemici promossi a livello europeo e dei quali il decreto è imperniato, può essere un valido aiuto al corretto adempimento delle attribuzioni che il legislatore ha assegnato alle diverse figure della sicurezza e quindi anche al RLS.